

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLE RSU D'ISTITUTO

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA

Oggetto: Suddivisione alunni in altre classi.

I genitori della scuola..... vogliono ribadire con rammarico che, nonostante le sollecitazioni, continuano a giungere notizie che in occasione di assenze del personale docente, molto spesso, non vengono messe in atto le modalità di sostituzione del personale assente, trasmesse dal MIUR con nota del 08/10/2010 Prot. AOODGPER 9839/10 che conferma indicazioni già fornite con nota del 06/10/2009, Prot. AOODGPER 14991 “**Supplenze temporanee personale docente**”, provvedendo, invece, in modo illegittimo con la suddivisione degli alunni nelle altre classi.

Per quanto riguarda la suddivisione degli alunni in altre classi, va detto che a sostegno di tale pratica illegittima e oltremodo antididattica, talvolta i Dirigenti Scolastici, o chi per loro, usano l'argomentazione che i docenti della scuola sarebbero corresponsabili della vigilanza di tutti gli allievi dell'Istituto, e non solo delle loro classi.

Riteniamo che ogni docente sia responsabile soltanto degli allievi delle classi in cui esercita l'attività didattica, perché è un insegnante, non un vigilante.

Oltretutto suddividere allievi nelle altre classi costituisce un'infrazione delle norme riguardanti la sicurezza sull'edilizia scolastica. Infatti, secondo la norma, un'aula di dimensioni standard non può contenere più di 26 persone, compreso il docente.

Pensiamo che l'utilizzo indiscriminato della pratica della suddivisione sia da considerare un insulto alla qualità e all'efficacia dell'attività didattica, dato che si tratta di una vera e propria riduzione delle ore di lezione cui i nostri figli hanno pieno ed assoluto diritto.

In proposito, si ritiene opportuno ribadire quanto evidenziato dalla nota Miur prot. 3338 del 25 novembre 2008, e cioè che - ferma restando l'esigenza di contenere il conferimento delle supplenze nella misura del possibile - va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito”.

E inoltre, la nota ministeriale prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010 avente per oggetto *PROGRAMMA ANNUALE 2011*, al capitolo *SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE*, recita testualmente: *“con riguardo alle spese per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che potranno essere disposte, con periodicità di norma mensile, assegnazioni a favore di ogni istituzione ad integrazione della risorsa finanziaria assegnata con la presente. Tali integrazioni saranno disposte, entro i limiti delle disponibilità all'uso iscritte nel bilancio dello Stato, a copertura del fabbisogno 2011, [...] segnalato a questa Direzione a mezzo dell'applicazione dei “flussi finanziari”. [...] Detta modalità operativa è resa necessaria dal fatto che non è possibile stimare, a priori, l'esatto fabbisogno per supplenze brevi di ciascuna scuola, data la variabilità della relativa spesa di mese in mese.*

Risulta agli scriventi genitori che il finanziamento delle supplenze brevi è stato sempre garantito, anche nel caso di spese “fuori norma” proprio per permettere *l'ordinato svolgimento dell'attività didattica.*

Il diritto allo studio non è garantito né con lo smistamento degli alunni, né eventualmente con l'uscita anticipata o l'entrata posticipata degli stessi.

Tollerare tale pratica significa favorire la trasformazione della scuola da luogo istituzionale dell'istruzione a parcheggio per i nostri figli.

I sottoscritti genitori chiedono di essere avvisati tramite comunicazione sul libretto scolastico degli alunni ogni volta che le classi vengono suddivise o accolgono e diffidano il Dirigente Scolastico dal continuare, illegittimamente, a suddividere le classi riservandosi di adire le vie legali al fine di garantire il diritto ad un percorso formativo di qualità di tutti gli alunni frequentanti la scuola.....

I genitori della scuola